



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Contemembro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 11.12.2012

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Socia di una cooperativa edilizia, la cliente - al fine di poter stipulare l'atto di assegnazione dell'unità immobiliare - si impegnava a tenere indenne *pro quota* la società dalle conseguenze di un contenzioso giudiziale in essere con una ditta terza, in relazione al quale quest'ultima aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli alloggi. Consegnava perciò un assegno non trasferibile di € 10.000,00. In virtù degli accordi intercorsi tra le parti, la cooperativa - dopo la sfavorevole chiusura del contenzioso - chiedeva e otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 10.000,00 nei confronti del socio; il decreto era oggetto di opposizione e ne veniva sospesa la provvisoria esecutività. Tuttavia, nelle more del giudizio, il presidente della cooperativa in data 25 giugno 2012 presentava all'incasso l'assegno, avviando altresì sulla base del medesimo la procedura esecutiva attraverso notifica del precetto, successivamente opposto con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con telefax del 27 giugno 2012 la cliente, tramite il proprio legale, informava l'intermediario della pendenza del contenzioso e la invitava a non procedere al pagamento del titolo. Con successiva nota del 2 luglio, il legale comunicava che il giudice aveva disposto nei confronti del beneficiario l'immediata acquisizione dell'originale dell'assegno, originariamente emesso privo di data, e diffidava



nuovamente l'intermediario dal porre in essere atti pregiudizievole nei confronti della propria assistita. Con nota del 13 luglio l'intermediario notificava alla cliente il preavviso di revoca ex art. 9-*bis* l. n. 386/1990.

Con ricorso del 29 agosto 2012 (prodotto per il tramite del legale) viene contestata l'illegittimità della condotta dell'intermediario sostenendosi l'inapplicabilità al caso in esame delle disposizioni normative in materia di assegni privi di provvista in ragione della supposta nullità del titolo privo di data, valevole solo come promessa di pagamento e inidoneo a fondare tanto il protesto quanto l'iscrizione in C.A.I. Conseguentemente si chiede la inibizione della segnalazione e della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni ovvero, se già avvenuta, la sua cancellazione nonché la rimozione di ogni ulteriore effetto pregiudizievole.

Costituitosi, il resistente precisa che l'assegno in oggetto, pervenuto in pagamento il 27 giugno 2012, risultava regolarmente compilato; il conto di traenza non presentava tuttavia un saldo sufficiente e pertanto, con *e – mail* inoltrata nella stessa data, la cliente veniva invitata a costituire la provvista per il pagamento. Dopo aver appreso dal legale del contenzioso, veniva rappresentata l'impossibilità di derogare a obblighi di legge e, con successiva *e – mail*, veniva alla cliente comunicato che l'assegno sarebbe stato tenuto in sospeso fino al 10 luglio, in attesa dell'annunciato decreto di sequestro del titolo. Decorso inutilmente il termine, l'assegno veniva avviato al protesto e inoltrato il preavviso ex art. 9 – *bis* sub l. n. 386/1990.

In sede di memoria aggiunta, il legale della ricorrente comunica che si è rinunciato alla misura del sequestro e insiste per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Premesso che, nel caso di specie, l'invito a non procedere al pagamento del titolo *de quo* è stato formulato lo stesso giorno della sua presentazione all'incasso e che, a tale riguardo, l'art. 35 r.d. 1736/1933 (legge sull'assegno) espressamente prevede che "l'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione", è decisivo il rilievo che l'intermediario ha proceduto al protesto e alla segnalazione in CAI in ragione del fatto che l'assegno risultava tratto su un conto che non presentava un saldo sufficiente. In tale circostanza, l'art. 9 l. n. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) prevede espressamente in capo all'intermediario l'obbligo d'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio previsto dal successivo art. 10 – *bis* previa comunicazione a questi (ex art. 9 *bis*) che, scaduto il termine indicato nel precedente art. 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto in tale archivio e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni.

Questo è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, essendo le conseguenze dannose lamentate dal ricorrente da ricondursi esclusivamente alla sua condotta e segnatamente a un'errata valutazione sia degli effetti derivanti dalla revoca dell'ordine di pagamento sia di quelli connessi alla richiesta di sequestro giudiziale del titolo (v., in termini, Collegio di Roma, decisione n. 2490/2011). Né può al riguardo imputarsi a parte resistente alcun difetto di diligenza essendo questa, per un verso, soggetta a un precipuo obbligo di legge; per altro verso, avendo dato prova – nel concreto – di voler favorire il cliente tenendo il titolo in sospeso per un tempo certamente congruo.

Quanto alla supposta nullità del titolo poiché privo di data, ricordato che il resistente ha eccepito la compilazione dello stesso sia per la data che per il luogo di emissione, giova osservare che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte di cassazione, "chi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emette un assegno privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo ex l. n. 386/1990 se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia autorizzazione ad emetterlo" (Cass., 20 giugno 2007, n. 14322).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI